

**DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLE RAZZE AVICOLE
AUTOCTONE**

CAPITOLO I - ORGANIZZAZIONE

Art.1

1. Il “*Registro anagrafico delle razze avicole autoctone*” già istituito ai sensi dell’art.1 lettera b) del decreto legislativo del 30 Dicembre 1992, n.529, con D.M. n. 19536 del 1 ottobre 2014 e successive modifiche, assume la denominazione di “*Libro Genealogico delle razze avicole autoctone*” ed è regolato dal presente disciplinare, ai sensi della normativa vigente.
2. Il “*Libro genealogico delle razze avicole autoctone*” è tenuto dall’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani, di seguito denominata ANCI, ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 272 del 2 marzo 1981 che opera sull’intero territorio nazionale. L’ANCI subentra all’Associazione Italiana Allevatori, originariamente incaricata alla tenuta del “*Registro anagrafico delle razze avicole autoctone*”, ai sensi del citato D.M. n. 19356/2014 e successive modifiche.

Art.2

1. Nel quadro delle più generali politiche di salvaguardia della biodiversità animale, il Libro genealogico rappresenta lo strumento ufficiale per la tutela e la conservazione delle razze avicole autoctone con particolare riguardo al mantenimento delle loro caratteristiche e della loro variabilità genetica, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
2. Nel Libro genealogico sono annotate e conservate le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti. Le razze e i soggetti iscritti possono essere oggetto di indagine genetica, anche al fine di individuarne e confermarne le caratteristiche specifiche di appartenenza.

Art.3

1. Viene considerata autoctona una razza originaria o introdotta in Italia da almeno 50 anni ed integrata nell’agricoltura e nell’allevamento tradizionale italiano.
2. Le razze avicole ammesse al Libro genealogico sono:

Specie Pollo (Gallus gallus):

- ✓ Ancona;
- ✓ Bianca di Saluzzo;
- ✓ Bionda piemontese;
- ✓ Collo Nudo italiana
- ✓ Ermellinata di Rovigo;
- ✓ Livorno;
- ✓ Mericanel della Brianza;
- ✓ Millefiori Lonigo;
- ✓ Millefiori piemontese;
- ✓ Modenese;
- ✓ Mugellese;
- ✓ Padovana;
- ✓ Pepoi;

- ✓ Pollo trentino;
- ✓ Polverara;
- ✓ Robusta lionata;
- ✓ Robusta maculata;
- ✓ Romagnolo;
- ✓ Valdarnese bianca;
- ✓ Valdarno;
- ✓ Siciliana;
- ✓ Tirolese o Tirolerhuhn;

Specie Faraona (*Numida meleagris*):

- ✓ Azzurra di Ghigi;
- ✓ Bianca albina;
- ✓ Bluetta;
- ✓ Camosciata;
- ✓ Fulvetta;
- ✓ Grigia comune;
- ✓ Lilla o Grigio Perla;

Specie Anatra (*Anas platyrhynchos*):

- ✓ Mignon;
- ✓ Germanata veneta
- ✓ Romagnola;

Specie Anatra (*Chairina Moscata*):

- ✓ Muta o di Barberia;

Specie Oca (*Anser anser*)

- ✓ Padovana
- ✓ Pezzata Veneta
- ✓ Romagnola.

Specie Tacchino (*Meleagris gallopavo*):

- ✓ Brianzolo;
- ✓ Bronzato comune;
- ✓ Bronzato dei Colli Euganei;
- ✓ Castano precoce;
- ✓ Ermellinato di Rovigo;
- ✓ Romagnolo;
- ✓ Nero d'Italia;
- ✓ Tacchino di Parma e Piacenza;

Specie Colombo: (*Columba livia*)

- ✓ Ascolano;
- ✓ Bergamasco;
- ✓ Piacentino;
- ✓ Reggiano;
- ✓ Romagnolo;
- ✓ Romano;
- ✓ Sottobanca Modenese;
- ✓ Triganino Modenese;

3. Eventuali denominazioni alternative delle razze avicole autoctone, ovvero denominazioni di varietà appartenenti alle medesime razze, sono riportate negli standard di razza contenuti nelle Norme Tecniche allegate al presente disciplinare.
4. L'ammissione al Libro genealogico di altre razze o l'esclusione di quelle in esso annoverate viene deliberata dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC) ed approvata con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali di seguito detto MIPAAF, in qualità di Autorità competente.

Art.4

1. Allo svolgimento dell'attività del Libro genealogico l'ANCI provvede mediante:
 - a) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - b) L'Ufficio Centrale (UC);
 - c) Gli Uffici Periferici (UP);
 - d) Il corpo degli esperti.

Art.5

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per la tutela e la conservazione delle razze ammesse al Libro genealogico, con particolare riguardo al mantenimento della loro variabilità genetica.
2. Essa provvede altresì a valutare l'adozione di ogni altra attività o iniziativa utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e mantenimento delle razze avicole interessate alle attività del Libro genealogico. Essa inoltre propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
3. Della CTC fanno parte:
 - a) 2 funzionari tecnici del MIPAAF dallo stesso nominati, di cui uno è incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
 - b) 1 rappresentante del Ministero della Salute;
 - c) 1 funzionario tecnico per ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano, in cui siano stati attivati gli Uffici periferici di cui all'articolo 7 e nominati dal rispettivo Assessorato all'agricoltura;
 - d) 3 esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) – Centro di ricerca Zootecnia a Acquacoltura, nominati dal MIPAAF su proposta dell'ANCI;
 - e) 3 allevatori, che detengono soggetti delle razze di cui al presente disciplinare, di volta in volta designati dall'ANCI in funzione degli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione;
 - f) Il Presidente dell'ANCI o un suo delegato.
4. Il direttore dell'ANCI o un suo delegato, partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario.
5. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.

6. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'ANCI.
7. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
8. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.
9. In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
13. La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.
14. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.
15. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
16. L'ANCI è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento, non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso il rappresentante del MIPAAF.

Art.6

1. L'Ufficio Centrale (UC) provvede a:
 - a) espletare i compiti relativi al funzionamento del Libro genealogico;
 - b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalle delibere della CTC;
 - c) elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici periferici;
 - d) definire e diffondere la modulistica necessaria;
 - e) predisporre i certificati zootecnici e le attestazioni di razza;

- f) predisporre gli elenchi dei riproduttori iscritti presenti negli allevamenti;
 - g) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti al Libro genealogico;
 - h) individuare e proporre per la nomina gli esperti di razza e provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell'applicazione del presente disciplinare, delle norme tecniche del Libro genealogico, delle delibere della CTC è il direttore dell'ANCI.

Art.7

1. Gli Uffici Periferici (UP) provvedono a:
- a) espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del Libro genealogico secondo le disposizioni del presente disciplinare e delle modalità operative dettate dall'UC;
 - b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC, secondo le istruzioni dell'UC;
 - c) trasmettere all'UC secondo le tempistiche previste dallo stesso i dati ed i campioni, di cui alla lettera b). Tutti i dati inviati all'UC devono essere correttamente accompagnati dall'identificativo del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice dell'azienda presso la quale il soggetto si trova e da ogni altra specifica richiesta dall'UC sia per quanto riguarda i contenuti informativi che per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati.
 - d) rilasciare i documenti ufficiali del Libro genealogico secondo le modalità stabilite dall'UC;
 - e) segnalare all'UC gli allevatori che richiedano l'iscrizione all'albo degli allevatori di cui al successivo Art.9;
 - f) segnalare tempestivamente all'Ufficio centrale qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.
2. Nell'ambito degli Uffici periferici possono essere individuati i "Centri di riferimento per una particolare razza" (CRR). Detti Centri anche preesistenti, alla data di approvazione del presente disciplinare, situati preferibilmente nella zona di origine della razza sono riconosciuti dall'UC su conforme parere della CTC e svolgono funzione di archivio storico, informazione, registrazione nonché eventuale conservazione, per una o più razze di cui all'articolo 3.
3. L'ANCI provvede all'organizzazione ed al corretto funzionamento degli UP assumendosene la responsabilità. Detta attività può essere delegata, dalla stessa ANCI, agli Uffici regionali o Enti pubblici che svolgono attività di conservazione e registrazione delle razze avicole indicate nel presente disciplinare, già individuati dalle stesse Regioni o Enti ed operanti sul territorio di competenza alla data di approvazione del presente disciplinare.
4. Gli UP consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate anche senza preavviso dall'UC sugli UP da esse tenuti.
5. L'ANCI provvede alle attività di Libro genealogico nelle aree territoriali nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma 3.
6. Qualora le condizioni e le consistenze dell'allevamento o le esigenze organizzativo- funzionali lo richiedano, l'ANCI provvede ad unificare in uno solo le attività di due o più UP di cui al comma 3 o a stabilire condizioni operative appropriate.
7. Il responsabile dell'applicazione del presente disciplinare, delle norme tecniche del Libro genealogico, delle delibere della CTC, delle istruzioni emanate dall'UC è il direttore dell'ANCI.

8. La vigilanza sulla tenuta del Libro genealogico negli Uffici periferici è svolta dalla Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal MIPAAF, di concerto con le Regioni e Province Autonome medesime.

Art.8

1. Il corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza scelti tra allevatori e tecnici, competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della razza o della specifica popolazione.
2. Gli esperti vengono individuati e proposti dall'Ufficio centrale del Libro genealogico e sono nominati dall'ANCI. L'elenco degli esperti autorizzati viene aggiornato e pubblicato sul sito internet dell'ANCI.
3. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
4. L'attività degli esperti è coordinata ed autorizzata dall'UC.
5. Gli esperti sono incaricati dell'effettuazione delle valutazioni morfologiche nei casi previsti dal presente disciplinare. Gli esperti inoltre accertano l'esistenza di cause di esclusione su soggetti già iscritti.
6. L'esperto è tenuto a partecipare, fatte salve cause di forza maggiore, ai corsi di aggiornamento indetti dall'UC, pena la esclusione dal corpo degli esperti.
7. L'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'UC, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo, pena la radiazione dal corpo degli esperti.
8. L'esperto impossibilitato a recarsi nelle rassegne, negli allevamenti o alle manifestazioni per svolgere attività di valutazione già concordate con l'UC, dovrà darne tempestiva comunicazione a quest'ultimo.
9. L'esperto svolge la sua opera, rispettando le regole di etica professionale. Eventuali contestazioni inerenti l'operato dell'esperto devono essere inviate in forma scritta e saranno esaminate dall'UC che, in maniera insindacabile, potrà assumere i provvedimenti del caso.
10. All'esperto è fatto divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività del Libro genealogico, anche attraverso l'uso di sistemi di comunicazione via web.

CAPITOLO II –AMMISSIONE DEGLI ALLEVATORI E DEI SOGGETTI AL LIBRO GENEALOGICO

Art. 9

1. Il Libro Genealogico si articola in:
 - a) **Albo degli allevatori** nel quale sono iscritte le persone fisiche o giuridiche che, allevando a qualsiasi titolo avicoli delle razze di cui al precedente articolo 3, abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione al Libro Genealogico delle razze avicole autoctone. Esso è costituito da due sezioni:
 1. Allevatori di “**allevamenti nucleo**”;
 2. Allevatori di “**allevamenti di moltiplicazione**”.
 - b) **Libro genealogico delle razze autoctone** nel quale per ciascuna razza sono iscritti i riproduttori avicoli. Esso è articolato in:
 1. **Sezione Principale**;
 2. **Sezione Supplementare**.
 - c) **Libro genealogico sintetico della prole**: nel quale confluiranno i dati relativi alla consistenza numerica e alla tipologia degli animali produttori ottenuti. Esso sarà costituito, su conforme parere della CTC, a seconda delle necessità del Libro genealogico e delle razze in esso iscritte.

Art.10

1. L'iscrizione al Libro genealogico è volontaria. L'ammissione al Libro genealogico è richiesta dagli allevatori interessati agli UP competenti per territorio, per iscritto e sul modulo predisposto dall'UC. Il richiedente deve specificare la sezione dell'Albo di cui al precedente art.9 lettera a) alla quale intende essere iscritto.
2. Agli “Allevamenti nucleo” possono essere iscritti gli allevatori che:
 - a) allevino riproduttori individualmente identificati appartenenti alle razze di cui al precedente articolo 3;
 - b) si impegnino a rispettare le norme e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Disciplinare e dalle disposizioni dell'Ufficio centrale;
 - c) si impegnino a svolgere le attività previste dal Libro genealogico, in particolare all'utilizzazione di riproduttori identificati provenienti da allevamenti nucleo iscritti all'Albo nonché all'identificazione individuale ed alla tenuta delle genealogie degli animali dagli stessi ottenuti;
 - d) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine o all'organizzazione del Libro genealogico;
 - e) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.
3. Agli “Allevamenti di moltiplicazione” possono essere iscritti gli allevatori che:
 - a) allevino riproduttori individualmente identificati, appartenenti alle razze di cui al precedente art.3;
 - b) si impegnino a rispettare le norme e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Disciplinare e dalle disposizioni dell'Ufficio centrale;
 - c) si impegnino a svolgere le attività previste dal Libro genealogico, in particolare all'utilizzazione di riproduttori identificati provenienti da allevamenti nucleo iscritti

all'Albo nonché a destinare e/o identificare come animali produttori di razza, destinati alla produzione di carne, uova o altro i pulcini dagli stessi riproduttori ottenuti;

- d) si impegnino a tenere aggiornato il Libro genealogico dei riproduttori iscritti nonché a registrare il numero delle uova prodotte e delle schiuse ottenute con l'indicazione almeno del lotto di appartenenza riconducibile alle famiglie/superfamiglie;
 - e) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine o all'organizzazione del Libro genealogico;
 - f) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.
4. Il giudizio di idoneità all'iscrizione è pronunciato per iscritto dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio periferico, il quale provvede a segnalare in via preliminare all'Ufficio centrale l'eventuale esigenza di esami morfologici da svolgere negli allevamenti che abbiano fatto domanda d'iscrizione.
 5. L'allevatore, per il quale l'Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.
 6. L'UC procede alla radiazione di quei proprietari che abbiano presentato all'Ufficio periferico le proprie dimissioni dal Libro genealogico, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

Art. 11

1. Alla sezione principale del Libro genealogico di cui al precedente art. 9 sono iscritti i soggetti individualmente identificati, figli di riproduttori iscritti al Libro genealogico, nati in allevamenti nucleo iscritti all'Albo.
2. Nelle Norme tecniche può essere anche definito il numero di generazioni note, necessarie all'iscrizione alla sezione principale dei soggetti, in relazione alla razza di appartenenza.
3. I soggetti iscritti alla sezione principale risultati idonei alla valutazione morfologica sono abilitati alla riproduzione.
4. Alla sezione supplementare del Libro genealogico di cui al precedente art. 9 sono iscritti animali individualmente identificati, figli di uno o entrambi i genitori non iscritti e risultati, a seguito di valutazione morfologica dell'esperto, in possesso delle caratteristiche della razza di appartenenza contenute nelle Norme tecniche.
5. Le femmine iscritte alla sezione supplementare sono ammesse alla riproduzione.
6. L'abilitazione alla riproduzione delle femmine iscritte alla sezione supplementare può essere soggetta a condizioni o requisiti specifici, secondo le modalità deliberate dalla CTC e specificate nelle Norme Tecniche.
7. La CTC delibera l'eventuale ammissione alla riproduzione dei maschi iscritti alla sezione supplementare per quelle razze che presentino criticità relativamente alla loro consistenza, consanguineità e/o nella fase di avviamento delle registrazioni.

Art.12

1. Negli allevamenti nucleo gli allevatori sono tenuti ad operare in base alle seguenti linee guida che potranno essere integrate da apposite decisioni emanate dall'Ufficio Centrale:

- a) Le fecondazioni devono avvenire in modo da assicurare la certezza della razza e la rintracciabilità delle genealogie, mediante la costituzione di famiglie. E' ammesso l'impiego dell'inseminazione artificiale;
- b) Per famiglia si intende un gruppo di riproduttori, costituente il nucleo, composto da un maschio e dalle rispettive femmine il cui numero è stabilito, in rapporto al maschio, dalle specifiche norme tecniche di applicazione a seconda dell'etologia e della capacità riproduttiva della specie e della razza di riferimento;
- c) Ogni famiglia deve essere allevata separatamente dalle altre per assicurare la non promiscuità fra animali appartenenti a famiglie diverse. La rotazione di riproduttori di famiglie diverse è ammessa purché propriamente documentata. Con modalità deliberate dalla CTC è ammessa la costituzione di superfamiglie, costituite da un pool genico di più riproduttori maschi e dal corrispondente numero di femmine a seconda dell'etologia e delle capacità riproduttiva della specie e della razza di riferimento;
- d) Le uova incubabili sono quelle deposte dalla famiglia senza necessariamente procedere alla distinzione fra le riproduttrici appartenenti alla stessa famiglia;
- e) Qualora, per la conservazione della variabilità genetica, si richieda l'identificazione delle uova deposte da ogni singola riproduttrice devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari quali l'utilizzo di nidi trappola, l'identificazione della riproduttrice e l'indicazione del suo numero di matricola sull'uovo deposto;
- f) Le uova da incubare in allevamento devono essere identificabili in base alla famiglia/superfamiglia e, se del caso, alla data di incubazione, secondo le modalità deliberate dalla CTC;
- g) Le uova destinate ad essere incubate all'esterno dell'allevamento devono essere identificabili in base alla famiglia/superfamiglia ed al codice distintivo dell'allevamento, secondo le modalità deliberate dalla CTC e specificate nelle Norme Tecniche;
- h) Le uova possono essere incubate naturalmente o artificialmente; ove si utilizzi la cova naturale, ciascuna riproduttrice deve covare le uova fino alla loro schiusa; l'utilizzo di femmine di razza o specie diverse, tradizionalmente utilizzate nella cova naturale, è consentito solo per le uova singolarmente identificate e purché tenute distinte e separate per famiglia/superfamiglia o riproduttrice fino alla loro schiusa;
- i) Le uova incubate artificialmente devono essere tenute distinte e separate per famiglia/superfamiglia o riproduttrice fino alla loro schiusa;
- j) La data di incubazione e di schiusa delle uova di ciascuna famiglia o superfamiglia o riproduttrice deve essere registrata;
- k) I pulcini nati dai riproduttori degli allevamenti nucleo sono individualmente identificati, quando destinati ad essere iscritti nel Libro genealogico come animali riproduttori certificati per razza e genealogia. I pulcini sono identificati entro i primi 15 giorni di vita, con un codice identificativo secondo le modalità deliberate dalla CTC e specificate nelle Norme Tecniche;
- l) Per ciascun soggetto identificato sono registrate le matricole dei genitori o la famiglia/superfamiglia di provenienza, nonché le date di ingresso (nascite, acquisti) e di uscita (vendite, morti) dall'allevamento nucleo;
- m) Gli allevamenti nucleo possono ottenere la certificazione dei pulcini di razza e dei soggetti di razza ottenuti e destinati alla riproduzione, con le modalità deliberate dalla CTC e contenute nelle Norme Tecniche, e mediante il certificato zootecnico numerato rilasciato dall'UC, di cui all'articolo 14 comma 2;
- n) Gli allevamenti nucleo possono autocertificare, previa autorizzazione dell'UC, la razza di provenienza delle uova prodotte da destinare direttamente al consumo nonché delle uova da cova e dei pulcini di razza ottenuti, non destinati a dare riproduttori, mediante l'attestazione di razza di cui all'articolo 14 comma 3 e secondo le modalità deliberate dalla CTC e specificate nelle Norme Tecniche;
- o) I pulcini di razza ottenuti, quando destinati a dare animali produttori di carne, uova o altro, oggetto dell'autocertificazione e dell'attestazione di razza di cui alla lettera n) ed all'articolo

14 comma 3 devono essere identificati entro i primi 15 giorni di vita secondo modalità deliberate dalla CTC e specificate nelle Norme Tecniche;

- p) Al fine di controllare le attività di certificazione ed autocertificazione degli allevamenti nucleo, il numero massimo di uova e di pulcini ottenibili in un anno da ciascuna riproduttrice identificata e presente in allevamento è definito dall'UC su parere della CTC e sulla base delle caratteristiche della razza alla quale la stessa riproduttrice appartiene.

Art.13

1. Negli allevamenti di moltiplicazione gli allevatori sono tenuti ad operare in base alle seguenti linee guida che potranno essere integrate da apposite decisioni emanate dall'Ufficio Centrale:
 - a) Gli allevamenti di moltiplicazione sono costituiti da riproduttori individualmente identificati ed iscritti, provenienti da allevamenti nucleo iscritti al Libro genealogico;
 - b) Per ciascun riproduttore identificato va registrata la data di ingresso (acquisto) e uscita (vendita, morte) dall'allevamento di moltiplicazione;
 - c) Le fecondazioni devono avvenire in modo da assicurare la certezza della razza nei casi indicati alle successive lettere f) e g). E' ammesso l'impiego dell'inseminazione artificiale.
 - d) Nell'allevamento di moltiplicazione i riproduttori possono essere allevati in gruppi promiscui con un rapporto tra maschi e femmine conforme a quanto stabilito dalle Norme Tecniche, in relazione all'etologia ed alla capacità riproduttiva della specie e della razza di riferimento;
 - e) Non è necessario che siano individualmente noti i genitori delle covate, ma deve essere adottata ogni precauzione strutturale e gestionale affinché tutti i pulcini dichiarati di razza siano effettivamente figli di riproduttori individualmente identificati e provenienti da allevamenti nucleo iscritti.
 - f) I pulcini nati dai riproduttori degli allevamenti di moltiplicazione non possono essere iscritti al Libro genealogico come riproduttori ma possono essere invece identificati ed iscritti al Libro genealogico come animali produttori di razza, destinati alla produzione di carne, uova o altro.
 - g) Gli allevamenti di moltiplicazione possono autocertificare, previa autorizzazione dell'UC, la razza di provenienza delle uova prodotte da destinare direttamente al consumo nonché delle uova da cova e dei pulcini di razza ottenuti, non destinati a dare riproduttori in conformità a quanto stabilito alla precedente lettera f), mediante l'attestazione di razza di cui all'articolo 14 comma 3 secondo le modalità deliberate dalla CTC e specificate nelle Norme Tecniche;
 - h) Al fine di controllare le attività di certificazione e di autocertificazione degli allevamenti di moltiplicazione, il numero massimo di uova e di pulcini ottenibili in un anno da ciascuna riproduttrice identificata e presente in allevamento è definito dall'UC su parere della CTC e sulla base delle caratteristiche della razza alla quale la stessa riproduttrice appartiene.

CAPITOLO III – DOCUMENTI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art.14

1. Per il funzionamento del Libro Genealogico sono previsti i seguenti documenti, su modulistica predisposta dall'UC:
 - a) Scheda di valutazione morfologica;
 - b) Certificato zootecnico;
 - c) Attestazione di razza.
2. Il Certificato zootecnico certifica l'iscrizione di un soggetto alla sezione principale o supplementare del Libro genealogico e viene rilasciato dall'Ufficio Periferico o dall'Ufficio Centrale.
3. L'attestazione di razza attesta la provenienza dalle razze di cui all'articolo 3, delle uova prodotte da destinare direttamente al consumo nonché delle uova da cova e dei pulcini di razza ottenuti, non destinati a diventare riproduttori. La stessa può essere rilasciata dall'allevamento nucleo e di moltiplicazione su delega dell'UC.
4. Per ogni soggetto di cui al comma 2 è rilasciato un solo certificato zootecnico; lo smarrimento dell'originale, debitamente denunciato, può consentire il rilascio di un "duplicato" dello stesso debitamente evidenziato.
5. I documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e gli elenchi del Libro Genealogico da cui derivano, costituiscono l'unica fonte autorizzata ai fini della gestione dei soggetti delle razze avicole autoctone di cui all'articolo 3 e dei loro prodotti.
6. Per un miglior funzionamento delle attività di Libro genealogico eventuali altri moduli, registri e schede potranno essere predisposti dall'UC. Hanno valore ufficiale i Registri, i certificati, i moduli e gli atti prodotti ai sensi del presente disciplinare e relative norme tecniche e contraddistinti con il marchio depositato dall'ANCI.
7. Chiunque sottragga, alteri, riproduca illecitamente o faccia uso indebito dei documenti e dei contrassegni depositati è perseguibile a norma di legge.

Art.15

1. L'UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni del Libro Genealogico relative agli esperti di razza autorizzati, agli allevatori iscritti, ai loro allevamenti ed ai dati anagrafici e genealogici degli avicoli allevati.

CAPITOLO IV – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI ADERENTI AL LIBRO GENEALOGICO

Art.16

1. L'allevatore aderente al Libro Genealogico si impegna al rispetto di quanto previsto:
 - a) dal presente disciplinare, dalle norme tecniche, dalle delibere della CTC nonché dalle disposizioni impartite dall'UC;
 - b) dalla normativa vigente in materia anagrafe, salute e benessere animale;
 - c) dalla normativa vigente in materia di commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini.

2. L'allevatore aderente al Libro Genealogico si impegna inoltre:
 - a) a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico qualunque chiarimento e informazione che venga richiesta sul proprio allevamento
 - b) a consentire l'accesso e i sopralluoghi in allevamento, svolti a cura dell'Ufficio Periferico e/o dell'Ufficio Centrale;
 - c) a consentire all'ANCI l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
 - d) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Libro genealogico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle del Libro genealogico. Competente a valutare l'eventuale incompatibilità è l'UP nel cui territorio si svolge la manifestazione, d'intesa con l'UC;
 - e) a versare le quote associative deliberate dagli organi competenti.

3. All'allevatore aderente al Libro Genealogico deve essere garantita, fatte salve eventuali cause di esclusione:
 - a) l'iscrizione all'Albo degli allevamenti e la partecipazione al Libro genealogico;
 - b) la registrazione ed iscrizione dei soggetti di razza nelle sezioni del Libro genealogico di cui all'articolo 9;
 - c) il rilascio delle certificazioni zootecniche ed il potere di autocertificare nei termini stabiliti dal Disciplinare e dalle Norme Tecniche del Libro genealogico.
 - d) l'accesso ai servizi forniti dall'ANCI in relazione al Libro Genealogico.

Art.17

1. Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente disciplinare comportano le seguenti sanzioni a carico dell'allevatore:
 - a) radiazione dal Libro genealogico dei riproduttori o di altri soggetti, qualora esistano dubbi sulla loro identificazione;
 - b) ammonimento dell'allevatore iscritto;
 - c) sospensione dell'allevamento iscritto dal Libro genealogico;
 - d) radiazione dell'allevamento dal Libro genealogico;
 - e) denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato;

2. I provvedimenti di cui ai punti a), b), c) e d) sono comminati dall'UC, sentito il parere dell'Ufficio periferico competente per territorio.

3. Avverso i provvedimenti di cui ai punti c) e d) è ammesso il ricorso da parte dell'allevatore alla CTC, accettandone comunque in maniera insindacabile la decisione.

CAPITOLO V – MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art.18

1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgano avicoli iscritti al Libro genealogico devono essere finalizzate prevalentemente alla promozione e alla valorizzazione economica delle razze di cui al presente disciplinare e non devono incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti esposti.
2. Le manifestazioni di cui sopra devono essere comunicate preventivamente all'UC e non devono avere finalità incompatibili con quelle del Libro genealogico.

CAPITOLO VI – FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art.19

1. Le attività del Libro genealogico vengono finanziate, sia in sede centrale che periferica con:
 - a) quote associative;
 - b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
 - d) contributi comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
 - e) altre eventuali entrate.

CAPITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.20

1. Le modifiche al presente disciplinare proposte su iniziativa del MIPAAF o proposte dall' ANCI su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
2. Le norme tecniche che disciplinano le attività del Libro Genealogico sono deliberate dalla CTC e devono essere approvate dal MIPAAF in quanto Autorità competente.
3. Le modifiche delle norme tecniche proposte su iniziativa del MIPAAF entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
4. Le modifiche delle norme tecniche proposte dall'ANCI su delibera della CTC, sono trasmesse dall'UC al MIPAAF entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque trascorsi 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al MIPAAF, qualora quest'ultimo non abbia espresso parere contrario.

CAPITOLO VIII – NORMA TRANSITORIA

Art.21

1. I dati contenuti nei registri o archivi anagrafici regionali e provinciali, già istituiti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, nonché quelli in possesso dei Centri di riferimento (CRR) di cui all'articolo 7 comma 2, nonché degli allevamenti aderenti alle reti di conservazione regionali possono essere acquisiti dall'UC, previo controllo e verifica delle informazioni contenute da parte degli UP di riferimento o dell'UC, ai fini della determinazione dell'iscrizione dei soggetti al Libro genealogico, secondo le modalità deliberate dalla CTC.
2. I soggetti iscritti nei registri o archivi di cui al precedente comma 1, sono iscritti nella corrispondente sezione del Libro genealogico di cui al presente disciplinare.
3. I Registri e gli archivi di cui al comma 1 cessano di avere ogni funzione ed efficacia ai fini della certificazione ufficiale, al completamento del trasferimento delle informazioni nel Libro genealogico di cui al presente disciplinare e comunque non oltre il 30 giugno 2020.
4. Le attività finora svolte, nonché i Centri di riferimento (CRR) e gli esperti di razza riconosciuti ai sensi del disciplinare approvato con D.M. n. 19536 del 1 ottobre 2014 concernente il "*Registro anagrafico delle razze avicole autoctone*", continuano ad avere efficacia e ad operare ai sensi del presente disciplinare.